




Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Lanciano



Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale Abruzzo



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Chieti

PROTOCOLLO DI INTESA PER IL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI FINANZIARIE E TRIBUTARIE NELLA PROVINCIA DI CHIETI

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano;

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Abruzzo;

La Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Chieti;

PREMESSO CHE

1. Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 4-bis della Legge n. 537 del 1993, nelle categorie di reddito di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito penale, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, e nella determinazione dei redditi non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale;
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge n. 537 del 1993, ancora, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia secondo l'art. 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti Autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento tributario;
3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Legge n. 16 del 2012, convertito dalla Legge 26 Aprile 2012 n. 44, impone che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza abbiano conoscenza, agli effetti della rilevanza tributaria di determinate condotte delittuose, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o dell'emissione da parte del giudice del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 424 del Codice di procedura penale;

4. L'art. 36 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600, prevede che: *“I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli Organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli Organi di Polizia Giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, devono comunicarle direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli”*;

5. Gli articoli 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedono la cooperazione della Guardia di Finanza con l'Agenzia delle Entrate per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini dell'accertamento delle imposte, per la repressione delle violazioni delle leggi tributarie, nonché per l'utilizzazione e la trasmissione, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, di documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria;

6. L'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che, nel procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni tributarie, sia necessario il rilascio di apposita autorizzazione da parte della Procura della Repubblica per accedere a locali adibiti anche ad abitazione o per procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, per l'esame di documenti e per le richieste di notizie relativamente alle quali è eccepito il segreto professionale;

CONSIDERATO CHE

1. Nell'ambito delle attività di controllo svolte dalle strutture operative dell'Agenzia delle Entrate vengono sovente individuate condotte fraudolente particolarmente articolate e complesse, la cui compiuta individuazione, anche ai fini di garantire effettività alla successiva azione accertatrice, può comportare la necessità dell'utilizzo di ulteriori mezzi di ricerca della prova, che non si esauriscono negli ordinari poteri istruttori amministrativi;

2. Con circolare n. 32/E del 3 agosto 2012, la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che *“al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra l'Autorità giudiziaria e l'Amministrazione finanziaria, è necessario che le Direzioni Regionali provvedano alla definizione di idonee forme di collaborazione con le Procure dei territori di competenza, al fine di coordinare e raccordare l'operato con quello degli organi giurisdizionali”*;

3. È obiettivo comune delle Parti garantire che l'azione amministrativa di contrasto alle violazioni tributarie possa fornire costante supporto al procedimento penale e viceversa. Il ricorso a concordate, tempestive ed efficaci forme di coordinamento e comunicazione istituzionale appare indispensabile, in particolare, nel contesto dei controlli fiscali che presentino profili di rischio elevato, con l'accertamento di condotte penalmente rilevanti;

LE PARTI CONVENGONO

1. Al fine di favorire una costante e riservata comunicazione di notizie e documenti di reciproco interesse, garantire la circolarità delle informazioni e rendere più efficace l'attività di contrasto alle violazioni finanziarie e tributarie nel territorio della Provincia di Chieti, ciascuna Parte individuerà uno o più referenti per l'attuazione del presente Protocollo di intesa.

2. In relazione ai procedimenti penali afferenti ad attività, atti o a fatti economici illeciti qualificabili come delitti non colposi, la Procura della Repubblica comunicherà tempestivamente l'esercizio dell'azione penale alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, cosicché tale provvedimento costituisca il presupposto per procedere all'emissione dell'atto impositivo, volto al disconoscimento della deducibilità fiscale dei componenti negativi di reddito direttamente collegati alla produzione di ricchezza criminale;

3. Allorché la Procura della Repubblica, a seguito di autonoma acquisizione ovvero di denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, venga a conoscenza dell'avvenuto conseguimento di proventi o vantaggi illeciti i cui elementi probatori sono già definiti nella loro essenzialità e senza che siano necessarie ulteriori attività di indagine per determinarne la qualificazione e/o quantificazione, ne darà immediata notizia all'Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento tributario. Nei casi in cui il contesto investigativo richieda invece approfondimenti per i quali occorrano ulteriori indagini di polizia economico-finanziaria per definire la sussistenza e l'entità effettiva della ricchezza di provenienza illecita, la Procura della Repubblica trasmetterà le evidenze probatorie disponibili alla Guardia di Finanza;

4. L'Agenzia delle Entrate sarà informata, alla conclusione delle indagini e nel rispetto della riservatezza nei confronti di soggetti terzi, dell'esistenza di procedimenti penali non instaurati a seguito di denunce inoltrate dall'Agenzia stessa, ove sussistano i presupposti dell'art. 90 c.p.p. e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 116 c.p.p.;

5. Qualora nel corso delle attività di controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate emerga che è stata svolta attività di polizia giudiziaria da parte della Guardia di Finanza, il referente dell'Agenzia trasmetterà al referente della Guardia di Finanza la comunicazione inerente l'oggetto del controllo, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni d'intervento o di arrecare pregiudizio nell'acquisizione delle fonti di prova. Le Parti proseguiranno le rispettive attività previo reciproco coordinamento;

6. Le comunicazioni di notizie di reato (di seguito C.N.R.) provenienti dall'Agenzia delle Entrate saranno ordinariamente inviate alla Procura della Repubblica tramite PEC. L'Agenzia delle Entrate redigerà le denunce penali e le integrazioni alle medesime con l'impiego di schemi condivisi tra le Parti (vds. allegato 1). Al fine di agevolare l'attività processuale della Procura della Repubblica, in calce alla C.N.R. sarà espressamente indicato il nominativo del funzionario che ha istruito la pratica e svolto le indagini fiscali e che potrà essere chiamato a riferire in dibattimento sui fatti oggetto della comunicazione;

7. Nel caso di notizie di reato per le fattispecie di cui agli artt. 2 ("Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti") e 8 ("Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti") del D.Lgs. 74/2000, l'Agenzia delle Entrate curerà, per quanto possibile e nei limiti della competenza territoriale, l'invio di una unica C.N.R. relative agli "utilizzatori" di uno stesso "emittente". In tali casi, la locuzione "senza ritardo" di cui all'art. 331, comma 2 c.p.p. si intenderà rispettata con il tempestivo invio della denuncia alla Procura della Repubblica a conclusione della lavorazione dell'ultimo degli accertamenti fiscali connessi, sempre che l'istruttoria non richieda tempi così lunghi da comportare il rischio di prescrizione del reato. In caso contrario, nella prima C.N.R. inviata si darà evidenza del probabile futuro invio, al termine dell'istruttoria, di altra/e C.N.R., e nelle seguenti verranno riepilogate le precedenti C.N.R. collegate già trasmesse;

8. Per permettere alla Procura della Repubblica di valutare immediatamente l'entità e l'estensione temporale della condotta di evasione e consentire la formulazione, ricorrendone i presupposti, di

un'unica richiesta di sequestro preventivo, l'Agenzia delle Entrate, nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000, curerà l'invio di un'unica C.N.R. riguardante anche gli anni successivi a quelli oggetto di liquidazione centralizzata, verificando la presenza di eventuali discordanze tra gli importi dovuti indicati nella dichiarazione presentata e quelli versati risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria;

9. Al fine di inoltrare C.N.R. che rappresentino in maniera completa ed esaustiva il reato ipotizzato, l'Agenzia delle Entrate trasmetterà la denuncia alla Procura della Repubblica solo quando siano chiaramente individuabili tutti gli elementi oggettivi costitutivi della prospettata fattispecie criminosa, con l'indicazione delle relative fonti di prova nonché delle eventuali giustificazioni adottate dal contribuente e non condivise dall'Ufficio;

10. L'Agenzia delle Entrate terrà altresì informata la Procura della Repubblica degli esiti delle eventuali rateizzazioni del debito erariale, nonché di eventuali irregolarità riscontrate nel versamento dei ratei;

11. Al fine di facilitare l'attività della Procura nella valutazione della possibilità di adottare misure di sequestro preventivo, anche per equivalente, tutte le C.N.R. conterranno una quantificazione del profitto - se determinabile - conseguito dal contribuente per effetto del reato fiscale consumato. Le C.N.R. relative ai delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del D.Lgs. 74/2000, inoltre, saranno corredate da una scheda di riepilogo dei beni patrimoniali riferibili al contribuente segnalato, quali la titolarità di immobili, con i relativi estremi catastali, e di beni mobili registrati;

12. Qualora il Giudice per le Indagini Preliminari disponga, su richiesta del Pubblico Ministero, il sequestro preventivo per equivalente ai fini della confisca, il Reparto della Guardia di Finanza delegato all'esecuzione del provvedimento comunicherà all'ufficio dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., l'ammontare dei cespiti materialmente reperiti e sottoposti a sequestro per equivalente;

13. Nell'ambito delle procedure concorsuali, di crisi d'impresa e di insolvenza, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, la Procura della Repubblica fornirà le informazioni afferenti il sequestro preventivo eventualmente disposto sui beni oggetto delle procedure medesime;

14. In caso di dissequestro, finalizzato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, di somme precedentemente sottoposte a sequestro preventivo, la Procura della Repubblica invierà via PEC il provvedimento a Equitalia Giustizia Spa, Fondo Unico di Giustizia e alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima trasmetterà tempestivamente ad Equitalia Giustizia Spa, Fondo Unico di Giustizia, copia dei modelli F24 necessari per il pagamento degli atti emessi, sulla base di quanto disposto nel provvedimento di dissequestro;

15. Ai fini di un celere svolgimento dell'attività processuale di competenza della Procura della Repubblica, in presenza di contestazioni basate sulle risultanze delle indagini finanziarie, nella C.N.R. verranno sempre separatamente indicati:

- gli imponibili segnalati a recupero che coincidono con i versamenti effettuati dal contribuente segnalato (con indicazione delle operazioni);
- quei rilievi che invece vengono accertati o contestati avvalendosi di presunzioni legali (es.: ricavi sottratti ad imposizione in misura pari ai prelevamenti non giustificati).

16. Le richieste dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di autorizzazione ad accedere ai locali adibiti anche ad abitazione o di procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, cassaforti, mobili, ripostigli e simili, per l'esame di documenti e per le richieste di notizie relativamente alle quali è eccepito il segreto professionale, saranno ordinariamente inviate alla Procura della Repubblica a mezzo PEC. Le Parti

impiegheranno, al riguardo, schemi di richiesta e di provvedimento condivisi tra le Parti (vds. allegati 2-3).

17. Lo scambio delle informazioni sullo stato dell'iter amministrativo dell'accertamento, del contenzioso e sull'eventuale definizione degli atti, nonché delle informazioni sullo stato dell'iter del procedimento penale (rinvio a giudizio, archiviazione, sentenza di assoluzione, proscioglimento, patteggiamento, rinvio delle udienze e citazione dei testi) relativamente a procedimenti che abbiano comportato denunce inoltrate alla Procura, avverrà tramite Posta Elettronica Certificata con l'utilizzo delle seguenti caselle di posta elettronica:

- per l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti: dp.chieti@pce.agenziaentrate.it
- per la Procura della Repubblica di Lanciano: dirigente.procura.lanciano@giustiziacert.it
- per i procedimenti derivanti da controlli svolti dalla Guardia di Finanza: casella di PEC della Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Chieti: ch0500000p@pec.gdif.it

ovvero tramite utilizzo di altro indirizzo formalmente indicato dai referenti dell'Agenzia, della Guardia di Finanza o dai referenti della Procura in fase di esecuzione del protocollo.

18. Nelle comunicazioni di cui sopra i soggetti avranno cura di indicare i riferimenti della comunicazione che ha dato origine al procedimento: data, protocollo, codice fiscale, nominativo, data e luogo di nascita, ogni altro dato utile. Le suddette comunicazioni saranno evase, preferibilmente, entro 20 giorni o, qualora sussistano valide motivazioni, entro il più breve termine indicato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lanciano, 27 novembre 2018

Procura della Repubblica di Lanciano:

f.to Dott.ssa Mirvana Di Serio

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo:

f.to Dott.ssa Margherita Maria Calabrò

Comando Provinciale G. di F. di Chieti:

f.to Col. Serafino Fiore

OGGETTO: Comunicazione notizia di reato a norma dell'art. 331 c.p.p. sul conto di:

•

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LANCIANO,
- Sportello Unico per le Relazioni Esterne -**

| | |
|--|--|
| Data acquisizione notizia di reato: | |
| Indagati: | |
| Qualificazione giuridica fatto reato: | |
| Persona offesa: | |
| Luogo e data commissione reato: | |
| Richiesta di convalida sequestri - perquisizione ed altre richieste da evadere con urgenza: | |
| Fonti di prova: | |
| Corpo del reato: | |
| Documenti acquisiti: | |
| Testimoni: | |

1. PREMESSA

2. ATTIVITÀ ESEGUITA

3. CONCLUSIONI

Alla luce dei fatti narrati nella presente comunicazione,

Per quanto sopra riportato, _____ si è reso responsabile delle fattispecie penalmente rilevanti di cui:

- a. art.;
- b. art.;

GRUPPO FIRMA

Al Signor Procuratore della Repubblica
di Lanciano

Oggetto: *Richiesta di autorizzazione all'accesso, per fini fiscali, presso locali adibiti anche ad abitazione del contribuente.*

Questo Ufficio deve effettuare una verifica fiscale per controllare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi nei confronti della società (*o dell'impresa individuale o dell'ente o dell'esercente arte o professione*) sotto indicata:

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| <i>Ditta</i> | | | |
| <i>Partita IVA</i> | | <i>Codice fiscale</i> | |
| <i>Sede</i> | | <i>Via</i> | |
| <i>Attività di</i> | | | |
| <i>Rappresentante</i> | | <i>Nato il</i> | |
| <i>Residente a</i> | | <i>Codice fiscale</i> | |

Posto che i luoghi presso i quali viene svolta l'attività imprenditoriale (o professionale o artistica) sono adibiti anche ad abitazione del contribuente, in forza di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, richiamato dall'art. 33 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, regolante l'accertamento delle imposte sui redditi, si prega di voler autorizzare l'accesso dei funzionari di questa Amministrazione, già all'uopo autorizzati, presso l'abitazione del sig. _____,

onde consentire il reperimento e l'acquisizione agli atti della verifica di libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LANCIANO**

Oggetto: Autorizzazione all'accesso, per fini fiscali, presso locali adibiti anche ad abitazione del contribuente.

AL (*indicare gli estremi dell'Ufficio richiedente*) _____

(*Riferimento nota n. _____ datata _____*) _____

IL PUBBLICO MINISTERO

- letta la nota in riferimento del (*indicare l'Ufficio richiedente*), con la quale si fa presente che deve essere avviata una verifica fiscale per controllare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e/o di imposte sui redditi nei confronti del soggetto di seguito indicato:

➤ _____

il quale esercita l'attività in argomento in luoghi adibiti anche ad abitazione privata ed ove potrebbe essere custodita la documentazione contabile obbligatoria;

- letto l'art. 52, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui stabilisce che per accedere in locali adibiti anche ad abitazione privata è necessaria anche l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica;

AUTORIZZA

l'accesso presso i locali di esercizio dell'attività nei cui confronti deve essere avviata la verifica, al fine di consentire la legittima esecuzione di ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e di ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte e per l'eventuale repressione dell'evasione e possibili altre violazioni.

Letti gli artt. 75 del D.P.R. n. 633/1972 e 70 del D.P.R. n. 600/1973,

ORDINA

la trasmissione del processo verbale di accesso, che verrà all'uopo redatto, a questa Procura.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Direzione Provinciale di Chieti

Al Signor Procuratore della Repubblica di Lanciano

Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'accesso domiciliare per fini fiscali.

Questo Ufficio deve effettuare una verifica fiscale per controllare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi nei confronti della società (o dell'impresa individuale o dell'ente o dell'esercente arte o professione) sotto indicata:

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Ditta | | | |
| Partita IVA | | Codice fiscale | |
| Sede | | Via | |
| Attività di | | | |
| Rappresentante | | Nato il | |
| Residente a | | Codice fiscale | |

Dagli elementi in possesso dell'Ufficio emergono gravi indizi di violazioni alle norme tributarie, segnatamente a quelle che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi. In particolare _____ (indicare i gravi indizi di violazioni alle norme tributarie da sottoporre al vaglio dell'Autorità giudiziaria, consistente nella sussistenza di gravi indizi di violazioni alle norme tributarie, gravità che deve sussistere in merito agli indizi di violazioni e non già alla misura della presunta evasione fondato sospetto che all'interno dei locali presso cui si intende accedere siano conservati libri, registri, documenti ed altre prove utili per la contestazione delle violazioni).

Tanto premesso, in forza di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, richiamato dall'art. 33 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, regolante l'accertamento delle imposte sui redditi, si prega di voler autorizzare l'accesso dei funzionari di questa Amministrazione, già all'uopo autorizzati, presso l'abitazione del Sig. _____ nella sua qualità di _____ e presso tutti i locali nella sua disponibilità, onde consentire il reperimento e l'acquisizione agli atti della verifica di libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

Poiché l'impresa risulta cliente (o fornitore) di soggetti coinvolti in fenomeni fraudolenti (oppure in base ad sintetiche motivazioni quali ad esempio: sospetti sull'impresa tali da ritenere che ci sia documentazione contabile ed extracontabile tenuta nascosta), si chiede preventivamente di voler autorizzare - ai sensi dell'art. 52, comma 3, del predetto DPR 633/1972 - l'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, ritenuti utili ai fini dell'accertamento delle imposte.

IL DIRETTORE PROVINCIALE



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LANCIANO**

Oggetto: Autorizzazione all'accesso domiciliare per fini fiscali.

AL (indicare gli estremi dell 'Ufficio richiedente)

(Riferimento nota n. _____ datata _____)

IL PUBBLICO MINISTERO

- letta la nota in riferimento del (indicare l'Ufficio richiedente), con la quale si fa presente che deve essere avviata una verifica fiscale per controllare il regolare assolvimento della normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi nei confronti del soggetto di seguito indicato:

- presa, altresì, visione degli elementi, che, con la nota sopra richiamata, il (indicare l'Ufficio istante) ha addotto a suffragio dell'esistenza di gravi indizi di violazioni alla normativa tributaria in virtù dei quali chiede l'autorizzazione ad accedere presso l'abitazione privata di.....,

nella sua qualità di _____ della società (o impresa individuale o ente o esercente arte o professione) innanzi specificata;

- ritenuto che, nella fattispecie, ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, in particolare, che gli elementi esposti nella nota in riferimento siano idonei a configurare gravi indizi di violazioni alla normativa tributaria in materia di imposta sul valore aggiunto e/o di imposte sui redditi;

AUTORIZZA

l'accesso presso l'abitazione (residenza anagrafica) del Sig.:

nonché in ogni altro luogo, comprese autovetture, nella disponibilità del citato soggetto economico, disponendo sin d'ora l'apertura coattiva di eventuali di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, ritenuti utili e/o la rimozione di ogni cosa che costituendo ostacolo venga frapposto all'accesso. Tanto affinché sia consentito procedere all'esecuzione di ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte e per l'eventuale repressione dell'evasione e di possibili altre violazioni.

Letti gli artt. 75 del D.P.R. n. 633/1972 e 70 del D.P.R. n. 600/1973,

ORDINA

la trasmissione del processo verbale di accesso, che verrà all'uopo redatto, a questa Procura.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA